

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 dicembre 1962, n. 2108.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Maurizio Sacchi » di Mantova.

N. 2108. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Maurizio Sacchi », di Mantova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Disposizioni per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi per l'attuazione dell'ammasso volontario delle vacche di 3ª categoria conferite dai produttori nel periodo 1º ottobre 1963-30 settembre 1964.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la necessità di promuovere e sostenere la raccolta, macellazione, conservazione e vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria, onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione ad enti ed associazioni agricole di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché di contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, data l'onerosità dell'iniziativa sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quelle inerenti ai costi di finanziamento, si rende necessario assistere l'iniziativa medesima con contributi statali nelle spese di gestione nonché negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge n. 454;

Ritenuta l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia la necessaria garanzia nella buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bestiame conferito nel periodo 1º ottobre 1963-30 settembre 1964;

Ritenuta l'idoneità dell'Associazione suddetta allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, trattandosi di ente che risponde ai requisiti indicati nelle considerazioni che precedono e che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel settore zootecnico;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo nelle spese di gestione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, conferite dai produttori nel periodo 1º ottobre 1963-30 settembre 1964.

L'ammasso delle vacche, di cui al precedente comma, è regolato da apposito atto disciplinare accettato e sottoscritto dall'Associazione italiana allevatori ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per la gestione del predetto ammasso, l'Associazione italiana allevatori è autorizzata ad avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi di produttori agricoli, nonché di attrezzature di enti o privati, da essa riconosciute idonee alla raccolta ed alla lavorazione del bestiame.

Art. 3.

Sono concessi all'Associazione italiana allevatori:

a) un contributo nella misura massima del 90% delle spese di gestione per l'ammasso, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra descritto;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale preso a prestito e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei suddetti contributi non potrà superare l'importo di lire 400.000.000. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla effettiva entità delle spese di amasso, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera a) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi contro il suindicato limite di lire 400.000.000.

Art. 4.

Il pagamento dei contributi sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle spese accertate a norma del disciplinare allegato, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 5.

Sul capitolo 140/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64 è assunto impegno per L. 400.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, l'11 novembre 1963
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 303